



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/9/2020, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di omologazione del piano del consumatore rubricato al n. 1/2020 R.G., promosso da PORZI GIOVANNA, C.F. PRZGNN67D09H150P, nata a Racconigi (CN) il 9/4/1967 e residente in Lauriano (TO), Via Bodana n. 12, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Tassoni n. 25 presso lo studio dell'Avv. Emmanuele Serlenga, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

oggetto: piano del consumatore

1. Con ricorso *ex art. 7 e ss., legge 3/2012* depositato il 4/3/2020 la sig.ra Giovanna Porzi proponeva ai creditori, con l'ausilio del dott. Salvatore Bellassai (professionista nominato in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 15, comma 9* della stessa legge) un "piano del consumatore" contenente le previsioni di cui all'art. 7, comma 1.

Con decreto del 20/2/2020 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento richiedeva alla ricorrente un'attività integrativa *ex art. 9, comma 3-ter.*

Esaminata l'integrazione documentale, in data 9/6/2020 il Giudice rilevava che la proposta possedeva i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 e, dato atto che non emergevano atti in frode ai creditori, emetteva il decreto di cui all'art. 12-*bis*, comma 1, fissando l'udienza del 18/9/2020 per la comparizione delle parti.

Prima dell'udienza il dott. Bellassai depositava in forma telematica l'informativa ai creditori con relative comunicazioni, nonché prova dell'avvenuta pubblicazione sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea della proposta e del decreto del Giudice. Il professionista depositava altresì le osservazioni pervenute da un creditore (Compass Banca s.p.a.) e le controdeduzioni del difensore della ricorrente.

Infine all'udienza il difensore della ricorrente insisteva per l'omologa e il Giudice si riservava.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Giudice, atteso che la sig.ra Porzi risiede in Lauriano, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ivrea.

3. La sig.ra Porzi è da considerarsi consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. b), in quanto i debiti presi in considerazione nel piano non sono stati contratti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale.

In verità, nelle proprie osservazioni, Compass Banca s.p.a. ha sottolineato che – come risulta dal tenore del ricorso e della relazione particolareggiata – la sig.ra Porzi ha chiesto numerosi finanziamenti per far fronte ai debiti contratti dal marito (sig. Bruno Congiu) in ragione della sua attività imprenditoriale: da qui l'eccezione di inammissibilità della proposta.

Tuttavia secondo la giurisprudenza la proposta di piano del consumatore è ammissibile nell'ipotesi di garanzia prestata a favore di terzi per consentire l'inizio di un'attività imprenditoriale non riconducibile al debitore (Trib. Rovigo 13/12/2016).

Inoltre, nel caso in cui un soggetto abbia accumulato debiti per ripianare l'esposizione del coniuge imprenditore, va omologato il piano del consumatore, dovendo appunto ritenersi "consumatore" il debitore che non abbia mai esercitato attività di impresa o contribuito alla relativa gestione (Trib. Reggio Emilia 19/11/2016).

Trova conferma, quindi, la conclusione sopra raggiunta: nonostante la sig.ra Porzi si sia indebitata per ripianare l'esposizione del sig. Congiu (imprenditore), non viene meno la sua qualità di "consumatore", con conseguente ammissibilità della proposta.

4. È dimostrato lo stato di sovraindebitamento.

Come si evince dalla relazione particolareggiata allegata al ricorso (cfr. in particolare pag. 8), la situazione economico-finanziaria del nucleo familiare della ricorrente è sempre stata precaria, ed è precipitata quando – nell'ottobre 2018 – il sig. Congiu ha dovuto porre fine alla propria attività commerciale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Da quel momento in poi, l'unica fonte di reddito è rappresentata dalla retribuzione della sig.ra Porzi (circa euro 1.600,00 mensili): essa, però, è palesemente insufficiente per far fronte all'esposizione debitoria complessiva, che, come risulta dalla documentazione versata in atti, ammonta ad euro 186.701,72, con pesanti rate mensili da onorare per estinguere i numerosi finanziamenti.

5. Al ricorso è stata allegata la relazione del dott. Bellassai, che ha attestato la fattibilità del piano e ha formulato un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore. Il professionista ha inoltre evidenziato come la proposta risulti fattibile e maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si aggiunga che, stando a quanto esposto dal professionista, non risultano atti di frode, né emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dalla sig.ra Porzi.

Sul punto si richiama innanzitutto quanto si è detto nel paragrafo precedente in ordine all'origine della situazione di sovraindebitamento.

Va altresì precisato che, come ha sottolineato il dott. Bellassai, a far data dalla chiusura del negozio del sig. Congiu non è stato contratto alcun finanziamento.

In effetti, secondo quanto risulta dalla relazione particolareggiata, prima dell'evento che ha determinato il "tracollo finanziario" del nucleo familiare la sig.ra Porzi è sempre riuscita a far fronte, sia pure con fatica, ai numerosi finanziamenti contratti, anche perché l'attività commerciale del sig. Congiu "si automanteneva", pur senza generare utili significativi (cfr. pag. 6 della relazione particolareggiata). Più in generale, la ricorrente "non compie vacanze, spende tutti i soldi per le esigenze familiari, legate a tre, oggi due, figlie (atteso il trasferimento della figlia più grande, n.d.r.) ed a un marito disoccupato" (cfr. pag. 10 della relazione).

In ultima analisi, "l'intera documentazione prodotta comprova che quando la Signora Porzi ha contratto le proprie obbligazioni poteva legittimamente ritenere di poter essere capace a provvedervi, tanto che lo ha fatto fino a

che una circostanza imprevedibile quale la malattia del marito le ha tolto anche il piccolo aiuto che il negozio forniva”.

Visto il quadro complessivo, non può affermarsi che la sig.ra Porzi abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, né che l’odierna ricorrente abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

Di diverso avviso è Compass Banca s.p.a., la quale, nella memoria fatta pervenire al professionista, ha tratteggiato un quadro caratterizzato dalla *“consapevolezza della debitrice di aggravare sempre di più la propria posizione con il continuo ricorso al credito, anche non giustificato e non necessario, che ha causato un peggioramento della situazione economica della stessa, sino ad arrivare alla dichiarata insostenibilità dei pagamenti”* (cfr. pag. 9 della memoria).

Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che nel valutare la meritevolezza del debitore, da intendersi quale assunzione di obbligazioni con la ragionevole (e realistica) prospettiva di poterle adempiere, deve tenersi conto dell’obbligo del finanziatore di verificare il merito creditizio del consumatore, non potendo il finanziatore che abbia violato questo obbligo invocare la mancanza di meritevolezza del consumatore (così Trib. Rimini 1/3/2019, in *Il Fallimento* 2019, 1377, in relazione a una fattispecie per certi versi sovrapponibile a quella ora in esame, perché in quel caso il Tribunale ha attribuito rilevanza alla separazione dal marito e a una malattia che avevano determinato l’insorgenza, nella sfera della debitrice, di esigenze prima non prevedibili).

Ed invero, se da un lato il Giudice investito della richiesta di omologa deve effettuare una valutazione ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 3, legge 3/2012 circa la meritevolezza del debitore (da intendersi come indebitamento incolpevole), dall'altro lato l'art. 124-*bis* del T.U.B. (d.lgs. 385/1993) sancisce che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Dunque sussiste l'onere di vagliare la posizione del soggetto che chiede l'accesso al finanziamento. Ne consegue che la finanziaria non può, in caso di successivo inadempimento, far valere la situazione di difficoltà economica in cui il debitore versava già al momento della stipulazione del finanziamento.

Il fondamento giuridico dell'assunto riposa sui principi generali dell'ordinamento giuridico, versandosi in un'ipotesi di violazione di un obbligo di diligenza legislativamente sancito in capo al creditore o comunque in un'ipotesi di violazione del principio di buona fede (sotto il profilo del divieto di venire contra *factum proprium*), potendo addirittura richiamarsi il generalissimo principio secondo cui nessuno può trarre profitto dal proprio inadempimento.

I suddetti principi ben si prestano ad essere calati nella fattispecie concreta, perché, come emerge dalla stessa memoria di Compass Banca s.p.a., i finanziamenti di cui si discute sono stati contratti dalla sig.ra Porzi il 10/2/2015, il 20/10/2017 e il 23/10/2017, quindi dopo che l'odierna ricorrente aveva già fatto ampiamente ricorso al credito (si rimanda, sul

punto, alla “cronistoria” di cui alle pagg. 8-10 della relazione particolareggiata).

In conclusione: non solo – a ben vedere – la sig.ra Porzi non può essere rimproverata per l’attuale situazione di sovraindebitamento (cfr. quanto si è detto a tale proposito in apertura di paragrafo), ma – in aggiunta – Compass Banca s.p.a. non può essere ammessa, in questa sede, a far valere un presunto difetto di meritevolezza della debitrice, configurandosi, in capo alla finanziaria, una violazione dell’onere sancito dall’art. 124-*bis* del T.U.B.

6. Come si desume dal documento denominato “attestazione OCC” depositato unitamente al ricorso, il piano prevede il pagamento della complessiva somma di euro 82.308,27 (oltre agli importi dovuti a titolo di spese prededucibili, sui quali si dirà *infra*) con le seguenti modalità:

- integrale soddisfazione dei crediti privilegiati (Banca Cassa di Risparmio di Asti con esclusivo riferimento al mutuo ipotecario, Comune di Lauriano e studio dentistico Cantagalli) con pagamento dilazionato in 84 mesi (con la precisazione che le somme ancora dovute alla Banca Cassa di Risparmio di Asti verranno versate osservando il piano di ammortamento concordato con lo stesso Istituto di credito);
- soddisfazione dei crediti chirografari nella percentuale del 15% in 84 rate mensili,

con la moratoria annuale prevista dall’art. 8, comma 4, legge 3/2012, di talché i pagamenti inizieranno decorso un anno dall’omologa del piano.

Le spese da pagarsi in prededuzione (euro 3.000,00 al netto degli oneri accessori a titolo di compenso spettante al dott. Bellassai ed euro 1.500,00 al netto degli oneri accessori a titolo di compenso dovuto al difensore della sig.ra Porzi) verranno corrisposte entro un anno dall'omologa.

Per garantire la fattibilità del piano, la sig.ra Porzi ha messo a disposizione (per tutta la durata dello stesso) la somma di euro 600,00 mensili, tratta dalla sua retribuzione per l'attività di docente di ruolo e pari grossomodo alla differenza tra il salario mensile e l'importo necessario per far fronte alle esigenze quotidiane del nucleo familiare della debitrice.

In verità nulla viene detto con specifico riguardo alla provvista da destinare al pagamento delle spese prededucibili, ma deve ritenersi che, essendo prevista l'estinzione dei corrispondenti debiti entro un anno dall'omologa, la retribuzione mensile della sig.ra Porzi (nei limiti della somma sopra indicata, cioè euro 600,00) sia sufficiente alla bisogna.

7. Si rende necessario chiarire quanto segue in ordine al credito di Compass Banca s.p.a.

La finanziaria, nella memoria fatta pervenire al dott. Bellassai, ha precisato che il suo credito (riconducibile ai tre finanziamenti di cui si è detto nel paragrafo precedente) ammonta alla complessiva somma di euro 19.629,49, che però è inferiore rispetto a quella (euro 19.501,00 + euro 1.585,91 + euro 3.096,58 = euro 24.183,49) indicata già citato documento denominato "attestazione OCC".

Ne consegue che il suddetto credito dovrà essere soddisfatto, mediante l'esecuzione dei pagamenti previsti nella proposta formulata dalla sig.ra

Porzi, fino a concorrenza del minor importo indicato dalla stessa Compass Banca s.p.a.

8. Giova ribadire che il dott. Bellassai ha comunicato a tutti i creditori la proposta della sig.ra Porzi nonché il decreto di fissazione dell'udienza del 18/9/2020 (cfr. documentazione prodotta in forma telematica dallo stesso professionista in data 16/9/2020).

Benché tutti i creditori siano stati ritualmente notiziati, non sono state formulate contestazioni in ordine all'effettivo ammontare dei crediti e nemmeno circa la convenienza del piano, fatta eccezione per le deduzioni svolte da Compass Banca s.p.a. nella già citata memoria pervenuta al dott. Bellassai.

In effetti, mediante la suddetta memoria, la finanziaria ha (tra l'altro) contestato la convenienza del piano.

Viene dunque in rilievo l'art. 12-bis, comma 4, secondo il quale: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dell'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*.

Sotto questo profilo devono richiamarsi le condivisibili considerazioni esposte dal dott. Bellassai nella relazione particolareggiata

L'unico bene immobile che la sig.ra Porzi potrebbe mettere a disposizione dei creditori è l'abitazione di Lauriano, Via Bodana n. 12 (di cui è comproprietaria con il marito), il valore della quale è stato stimato – in sede di istruttoria per la concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca Cassa di Risparmio di Asti – in euro 75.000,00 (stima da porsi alla base

della presente decisione, non trovando riscontri oggettivi la maggior valutazione compiuta da Compass Banca s.p.a. nella sua memoria).

Il professionista ha correttamente osservato che il creditore ipotecario potrebbe soddisfarsi sull'immobile fino a concorrenza dell'importo di euro 63.727,92, quindi, considerando le spese della procedura di liquidazione del patrimonio e il fisiologico abbattimento del prezzo (fenomeno ricorrente nella prassi delle aste giudiziarie, peraltro accentuato dall'attuale grave crisi del mercato immobiliare), è ragionevole presumere che, qualora si attivasse la procedura di cui agli artt. 14-ter e ss., la somma ricavata dalla vendita non basterebbe nemmeno ad estinguere il credito assistito da ipoteca.

Ne discende che il credito di Compass Banca s.p.a. potrà essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura superiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla legge 3/2012.

9. La fattibilità giuridica del piano non è compromessa in ragione del fatto che, tra i debiti contemplati nel piano, vi siano quelli contratti dalla sig.ra Porzi con un soggetto (Findomestic) il quale in due occasioni si è reso cessionario di 1/5 dello stipendio della ricorrente.

Findomestic non ha presentato osservazioni, ma, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, vengono in rilievo le seguenti considerazioni.

Si pone il problema di comprendere se il sovraindebitato possa o meno mettere a disposizione dei creditori, attraverso la proposta di piano del consumatore, tutta la sua retribuzione, sebbene ne abbia già ceduto il c.d. "quinto" a una finanziaria.

La risposta deve essere affermativa, perché, trattandosi di procedura attratta a pieno titolo nella sfera della concorsualità, il credito del finanziatore deve

ritenersi scaduto e ristrutturabile. Dopo l'omologa, i pagamenti in favore del finanziatore non possono più essere eseguiti anche se a suo tempo il debitore aveva ceduto parte dei suoi crediti futuri, atteso che, nel momento in cui questi vengono ad esistenza, entra automaticamente in gioco il divieto di pagamento dei creditori anteriori di cui l'art. 12-*bis*, comma 2, legge 3/2012. Ciò significa che, scaduto il debito e ristrutturato il pagamento del residuo con scadenze e modalità diverse da quelle originarie, il cessionario del c.d. "quinto" non può più beneficiare meccanismo che, a garanzia del credito, prevedeva una modalità di riscossione direttamente dal datore di lavoro.

In questo senso si è orientata la prevalente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Grosseto 9/5/2017 e Trib. Pistoia 27/12/2013, entrambe su www.ilcaso.it), e siffatto approdo ermeneutico deve senz'altro essere mantenuto fermo in base all'interpretazione evolutiva della disciplina attualmente vigente. Si allude alla imminente entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il cui art. 67, comma 3 prevede che, in linea di principio, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore *"può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio ..."*.

10. In conclusione: il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Porzi deve essere omologato (sia pure con le precisazioni di cui al paragrafo 7), con tutti gli effetti previsti dall'art. 12-*ter*.

P.Q.M.

Visto l'art. 12-*bis*, legge 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto dalla sig.ra Giovanna Porzi, come esposto nel ricorso e nella relazione del

professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012 depositati il 4/3/2020, con le precisazioni – quanto al credito di Compass Banca s.p.a. – di cui al paragrafo 7 del presente decreto;

Evidenzia che, ai sensi dell'art. 12-*ter*, legge 3/2012, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, e nemmeno potranno acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; inoltre i creditori con causa o titolo posteriore non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

Dispone che, entro 30 giorni dalla sua comunicazione a cura della Cancelleria:

- il presente decreto sia comunicato a cura del dott. Bellassai a ciascun creditore (presso la residenza o la sede legale) tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata;
- il presente decreto sia pubblicato in versione integrale sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea a cura del dott. Bellassai.

Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla sig.ra Porzi e al dott. Bellassai.

Ivrea, 3/11/2020

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)